

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2015, n. 54-1035

DGR n. 25-12129 del 14.09.2009 e s.m.i. Proroga dei termini ivi previsti.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

L'art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. prevede la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi.

L'art. 8 bis del D.Lgs. suddetto prevede che la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies.

Parimenti la L.r. 08.01.2004 n.1, all'art. 29, stabilisce, in particolare per le strutture socio-sanitarie, che l'accreditamento dei servizi e delle strutture costituisce titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, affidando alla Giunta regionale il compito di definire le procedure del processo di accreditamento.

Con propria deliberazione n. 25-12129 del 14.09.2009 la Giunta regionale ha definito i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie relativamente alle diverse situazioni in cui le stesse operano.

Il suddetto provvedimento prevede:

- all'art. 23C che i presidi pubblici e privati con autorizzazione al funzionamento in regime transitorio, di cui alla DGR 41-42433 del 1995, come RSA o come RAF per anziani possano presentare istanza di accreditamento unitamente ad una dichiarazione d'impegno a produrre, rispettivamente entro il 31.10.2011 per i pubblici ed entro il 31.10.2010 per i privati, un progetto definitivo di adeguamento ai requisiti strutturali del regime definitivo da realizzarsi entro 48 mesi dalla data di presentazione dell'istanza stessa;
- all'art. 23B che i presidi pubblici e privati privi di titolo autorizzativo in relazione ad una delle tipologie definite dalla DGR n. 25/2009 stessa e operanti secondo il cosiddetto regime di "mantenimento autorizzativo" di cui alla DGR 38/92 o di "registrazione" debbano eseguire gli interventi di adeguamento ai requisiti strutturali previsti per le singole tipologie e acquisire la relativa autorizzazione al funzionamento entro il 31.12.2013 pena la revoca del provvedimento in forza del quale a tutt'oggi operano.

A seguito delle disposizioni sopraindicate, le AASSLL competenti per territorio ed il Comune di Torino, hanno provveduto ad accreditare, con propri provvedimenti, le strutture di cui all'art. 23C secondo le modalità previste dalla DGR 25/09.

Con DGR n. 1-2730 del 18.10.2011, al fine di consentire l'applicazione della nuova normativa relativa ai requisiti strutturali necessari per l'autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-sanitari per anziani, all'epoca in corso di revisione e successivamente approvata con DGR n. 45-4248 del 31.07.2012, sono stati differiti i suddetti termini previsti dalla DGR 25/09, e precisamente:

- per le strutture pubbliche di cui all'art. 23C il termine di presentazione del progetto definitivo è stato differito di 18 mesi e, di conseguenza, il termine per la realizzazione dell'intervento è stato fissato entro il 30.03.2016;
- per le strutture private di cui all'art. 23C il termine per la realizzazione dell'intervento previsto nel progetto definitivo, già presentato entro il 29.10.2010, è stato differito di 18 mesi e pertanto l'intervento dovrà essere realizzato entro il 30.05.2015;
- per le strutture ricadenti nel regime di cui all'art. 23B il termine del 31.12.2013 per la realizzazione degli adeguamenti necessari per acquisire la relativa autorizzazione al funzionamento è stato differito di 18 mesi e pertanto scadrà il 30.06.2015.

La ratio del percorso sopra riassunto definito dalla DGR 25/09 e s.m.i. consiste nella necessità di delineare un iter procedimentale che garantisca, al suo compimento, il raggiungimento di condizioni di sicurezza per tutte le strutture esistenti in Piemonte, nonché le indefettibili esigenze di uniforme applicazione dei requisiti del regime definitivo.

Tuttavia, il momento congiunturale sfavorevole degli ultimi anni ha reso particolarmente difficoltosa agli operatori pubblici e privati la possibilità di reperire le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi con conseguenti rallentamenti nell'esecuzione degli stessi.

In alcuni casi, considerata la carenza di risorse finanziarie unita spesso all'impossibilità di contrarre mutui o prestiti a copertura dell'importo dei lavori necessari per l'adeguamento, l'unico strumento possibile per la realizzazione delle opere è risultato essere la concessione del servizio con onere in capo al concessionario della messa a norma della struttura ma, a causa dell'imminente scadenza dei termini per la realizzazione degli interventi, alcune gare indette in tal senso non sono andate a buon fine.

Per le motivazioni suesposte, considerato che il regime transitorio ha rappresentato e continua a rappresentare un mezzo per consentire e promuovere la regolarizzazione dei titoli autorizzativi e di accreditamento, garantendo nel contempo la continuità del servizio nonché i livelli occupazionali, si ritiene opportuno, per quei soggetti che hanno intrapreso concrete azioni al fine di mettere a norma le strutture, fissare nuovi termini per l'ultimazione dei lavori consentendo loro di portare a termine le opere negli anni intraprese, e precisamente:

- per i soggetti pubblici le cui strutture ricadono nel punto 23C della Dgr 25/09 il termine per la realizzazione dell'intervento viene prorogato di dodici mesi (fino al 30.03.17), a condizione che:
 - sia stato presentato il progetto definitivo secondo le modalità previste dalla DGR 25/09 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'accreditamento della struttura;
 - alla data del presente provvedimento i lavori previsti nel progetto di cui sopra siano in fase di svolgimento ovvero che sia in corso o sia stata prevista una procedura per la concessione del servizio, in ogni caso da espletarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
- per i soggetti privati le cui strutture ricadono nel punto 23C della Dgr 25/09 il termine per la realizzazione dell'intervento viene prorogato di dodici mesi (fino al 30.05.16), a condizione che:
 - sia stato presentato il progetto definitivo secondo le modalità previste dalla DGR 25/09 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'accreditamento della struttura;

o alla data del presente provvedimento i lavori previsti nel progetto di cui sopra siano in fase di svolgimento;

- per i soggetti pubblici e privati le cui strutture ricadono nel punto 23B della Dgr 25/09 il termine per la realizzazione dell'intervento viene prorogato di dodici mesi (fino al 30.06.16), a condizione che venga presentato all'ASL competente per territorio, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il progetto definitivo in corso di realizzazione o da realizzare corredato di cronoprogramma e piano finanziario da cui si evinca la fattibilità dell'intervento entro la data suddetta.

I termini stabiliti dalla DGR n. 1-2730 del 18.10.2011 restano comunque validi nel caso in cui le strutture non ricadano e/o non ottemperino alle condizioni di cui sopra; in ogni caso, il mancato rispetto dei termini comporterà:

- per le strutture di cui all'art. 23C la revoca dell'accreditamento, nonché, stante l'avvenuta eliminazione della tipologia RAF, la necessità di acquisire idoneo titolo autorizzativo al fine del funzionamento;

- per le strutture di cui all'art. 23B la revoca del provvedimento in forza del quale oggi operano.

Fino alla data dell'ottenimento di idoneo titolo autorizzativo ovvero fino alle scadenze definite dalla DGR n. 1-2730 del 18.10.2011 e dal presente provvedimento, tutte le strutture di cui all'art. 23B non possono accogliere anziani non autosufficienti e sono tenute ad applicare, per quelli che eventualmente sono attualmente presenti nella struttura, il modello gestionale definito dalla DGR 45/12.

Entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento le strutture che vogliono avvalersi della suddetta proroga dovranno comunicarlo alla Commissione di vigilanza dell'ASL competente per territorio, e per conoscenza alla Direzione regionale Coesione Sociale, dichiarando la sussistenza delle condizioni di cui sopra allegando:

- per i soggetti pubblici il contratto di affidamento dei lavori e il verbale di consegna degli stessi, ovvero il bando di gara relativo alla concessione del servizio;

- per i soggetti privati il titolo edilizio abilitante l'intervento e la comunicazione di essere in fase di realizzazione dello stesso resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

Il suddetto procedimento soggiace alla disciplina di cui all'art. 20 della L. 241/90 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.;
vista la L.R. 08.01.2004, n. 1;
vista la DGR n. 25-12129 del 14.09.2009;
vista la DGR n. 1-2730 del 18.10.2011;

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

delibera

per le motivazioni espresse in premessa, di stabilire che:

- per i soggetti pubblici le cui strutture ricadono nel punto 23C della Dgr 25/09 il termine per la realizzazione dell'intervento viene prorogato di dodici mesi (fino al 30.03.17), a condizione che:
 - sia stato presentato il progetto definitivo secondo le modalità previste dalla DGR 25/09 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'accreditamento della struttura;
 - alla data del presente provvedimento i lavori previsti nel progetto di cui sopra siano in fase di svolgimento ovvero che sia in corso o sia stata prevista una procedura per la concessione del servizio, in ogni caso da espletarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

- per i soggetti privati le cui strutture ricadono nel punto 23C della Dgr 25/09 il termine per la realizzazione dell'intervento viene prorogato di dodici mesi (fino al 30.05.16), a condizione che:
 - sia stato presentato il progetto definitivo secondo le modalità previste dalla DGR 25/09 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'accreditamento della struttura;
 - alla data del presente provvedimento i lavori previsti nel progetto di cui sopra siano in fase di svolgimento;

- per i soggetti pubblici e privati le cui strutture ricadono nel punto 23B della Dgr 25/09 il termine per la realizzazione dell'intervento viene prorogato di dodici mesi (fino al 30.06.16), a condizione che venga presentato all'ASL competente per territorio, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, il progetto definitivo in corso di realizzazione o da realizzare corredato di cronoprogramma e piano finanziario da cui si evinca la fattibilità dell'intervento entro la data suddetta;

- I termini definiti dalla DGR n. 1-2730 del 18.10.2011 restano comunque validi nel caso in cui le strutture non ricadano nelle condizioni di cui sopra;

- In ogni caso il mancato rispetto dei termini comporterà:
 - per le strutture di cui all'art. 23C la revoca dell'accreditamento, nonchè, stante l'avvenuta eliminazione della tipologia RAF, la necessità di acquisire idoneo titolo autorizzativo al fine del funzionamento;
 - per le strutture di cui all'art. 23B la revoca del provvedimento in forza del quale oggi operano.

- fino alla data dell'ottenimento di idoneo titolo autorizzativo ovvero fino alle scadenze definite dalla DGR n. 1-2730 del 18.10.2011 e dal presente provvedimento, tutte le strutture di cui all'art. 23B non possono accogliere anziani non autosufficienti e sono tenute ad applicare, per quelli che eventualmente sono attualmente presenti nella struttura, il modello gestionale definito dalla DGR 45/12.

- le strutture che vogliono avvalersi della suddetta proroga dovranno comunicarlo alla Commissione di vigilanza dell'ASL competente per territorio, e per conoscenza alla Direzione regionale Coesione Sociale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, dichiarando la sussistenza delle condizioni di cui sopra allegando:

- per i soggetti pubblici il contratto di affidamento dei lavori e il verbale di consegna degli stessi, ovvero il bando di gara relativo alla concessione del servizio;
- per i soggetti privati il titolo edilizio abilitante l'intervento e la comunicazione di essere in fase di realizzazione dello stesso resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000;
- il suddetto procedimento soggiace alla disciplina di cui all'art. 20 della L. 241/90 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni, dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)